



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
Provincia di Firenze
Ufficio Sviluppo Economico

REGOLAMENTO COMUNALE
DELLE ATTIVITA' DI
BARBIERE
PARRUCCHIERE

APPROVATO CON DELIBERA N. 56 DEL 25.07.2003

INDICE

TITOLO I	3
PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 Definizioni	3 3
Art. 2 Ambito di applicazione	3 3
Art. 3 Principi generali	3 3
TITOLO II	4
ORGANI COMUNALI E COMPETENZE	4
Art. 4 Consiglio Comunale	4 4
Art. 5 Il Dirigente	4 4
Art. 6 Commissione Comunale	4 4
TITOLO III	5
ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA E BARBIERE	5
Art. 7 Legislazione di riferimento	5 5
Art. 8 Requisiti sogettivi	5 5
Art. 9 Altri requisiti	5 5
Art. 10 Modo di svolgimento dell'attività	6 6
Art. 11 Compresenza di attività	6 6
Art. 12 Abilitazione all'esercizio della attività / subingresso / cessazione	6 6
Art. 13 Condizioni per la concessione di nuove autorizzazioni	7 7
Art. 14	7

Trasferimento	7
Art. 15	7
Variazioni dei locali	7
Art. 16	8
Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività	8
Art. 17	9
Accertamento distanze	9
Art. 18	9
Trasformazione attività (Unisex)	9
Art. 19	9
Provvedimenti inibitori	9
Art. 20	9
Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione	9
TITOLO IV	10
NORME FINALI	10
Art. 21	10
Norme transitorie	10
Art. 22	10
Disposizioni finali	10
Allegato A	11
DELIMITAZIONE DELLE AREE E CARTOGRAFIE	11
Allegato B	12
DEFINIZIONE DEI CRITERI SULLE DISTANZE TRA GLI ESERCIZI e	12
INDIVIDUAZIONE DELLE DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI	12
TABELLA "B": Distanza minima fra esercizi	12
Allegato C	13
Requisiti igienico-sanitari del locali e delle attrezzature	13
Allegato D	15
Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività	15

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
 - a) attività di **barbiere**, l'attività disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161 e successive modifiche e integrazioni. Equivale la terminologia di "acconciatore maschile".
 - b) attività di **parrucchiere per uomo e/o per donna**, si designano le attività disciplinate dall'art. 1 della L. 161/1963, e successive modifiche ed integrazioni. Equivalgono le terminologie di acconciatore maschile e femminile e di parrucchiere unisex o acconciatore unisex.
 - c) **requisiti professionali**, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;
 - d) **requisiti strutturali**, i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento;

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, delle attività:
 - a) di barbiere e/o parrucchiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della Legge 161/1963 e succ. modificazioni ed integrazioni;
2. Formano parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati:
 - a) Delimitazione delle aree e cartografie
 - b) Definizione dei criteri sulle distanze fra gli esercizi
 - c) Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature
 - d) Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 della Legge 161/1963 e dell'art. 5 comma 3 della Legge Regionale n. 74/1994 si applicano a qualunque soggetto eserciti le attività di cui al presente regolamento, anche a titolo gratuito.

Art. 3 Principi generali

1. La disciplina delle attività artigianali di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;
 - c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) Principio dell'unificazione dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive ai sensi del D.P.R. 447/1998;
 - e) Principio del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge 449/1997.

2. Al procedimento di autorizzazione allo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, anche se esercitate a titolo gratuito, si applica il D.P.R. 447/1998 ed il vigente Regolamento comunale di organizzazione dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:

- a) nella Legge 161/1963;
- b) nella Legge 443/1985;
- c) nella Legge 1/1990;
- d) nella Legge Regionale n. 74/1994;
- e) nel D.P.R. 447/1998.

4. E' sempre ammessa la dichiarazione sostitutiva, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali nonché in ordine al rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti i locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II ORGANI COMUNALI E COMPETENZE

Art. 4

Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale approva le norme regolamentari per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e successive modificazioni.

Art. 5

Il Dirigente

Il Dirigente rilascia le autorizzazioni oggetto di questo regolamento e gli atti non espressamente attribuiti alla competenza di altri organi.

Lo stesso, su proposta delle organizzazioni di categoria, con propria ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi oggetto del Regolamento.

Art. 6

Commissione Comunale

La Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1142/70 è composta come segue:

- Sindaco o suo delegato
- N. 3 rappresentanti della Associazioni Prov.li degli artigiani maggiormente rappresentative (effettivi e supplenti)
- N. 3 rappresentanti dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi
- I Responsabile del Servizio igiene pubblica della ASL o un suo delegato
- Il Comandante della Polizia Municipale o in sua assenza un delegato della Polizia Municipale
- Un rappresentante della commissione provinciale dell'artigianato o suo delegato, artigiano della categoria residente nel Comune
- Funge da segretario un funzionario del Comune del settore Attività Economiche o suo delegato

La designazione dei componenti delle associazioni artigiane e dei sindacati dei lavoratori devono essere comunicati al Sindaco entro 20 gg. dalla relativa richiesta

La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti circa al redazione del regolamento e sue modifiche.

La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica 5 anni.

I suoi membri possono essere rieletti.

La riunione della Commissione è valida se presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza dei componenti (metà + uno) in prima convocazione ed almeno 1/3 dei membri in seconda convocazione.

TITOLO III

ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA E BARBIERE

Art. 7

Legislazione di riferimento

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, ovunque siano esercitate, in luogo pubblico e privato, nonché negli appositi reparti di hotel, alberghi, ospedali ecc. e qualunque siano le forme di impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) sono disciplinate oltre che dalla Legge 161/63, modificata dalla Legge 1142/70, dalla Legge 443/85, e dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 8

Requisiti sogettivi

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di barbiere e parrucchiere occorre:
 - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 161/1963 – I requisiti professionali, in caso di ditta individuale devono essere posseduti dal titolare; in caso di impresa artigiana (così come definita dall'art. 3 L. 443/85) dalla maggioranza dei soci (se sono due da almeno uno dei soci); in caso di società in accomandita semplice artigiana i requisiti si valutano relativamente ai soci accomandatari; in caso di impresa non artigiana devono essere posseduti dal direttore d'azienda, previa indicazione sulla domanda di autorizzazione o apposita nomina da allegare;
 - b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994, per tutti i soci in caso di società di persone, per il legale rappresentante in caso di società di capitali, per gli accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
 - c) aver ottenuto l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività.
2. E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente, purchè i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento.
4. E' consentito lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo presso ospedali, case di cura, strutture ricettive o qualsiasi altra struttura, anche esercitata a favore di particolari categorie di persone – non soggiate al rapporto popolazione/addetti.
5. Le modifiche della composizione della società devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale per garantire sempre l'esistenza della condizione della qualificazione professionale, nonché dei requisiti morali.

Art. 9

Altri requisiti

- a) il rispetto delle distanze (di cui all'allegato B) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
- b) la disponibilità, sulla base di un idoneo titolo giuridico, di un locale in possesso dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato C) del presente regolamento e idoneo dal punto di vista urbanistico per quanto attiene la destinazione d'uso;

Art. 10

Modo di svolgimento dell'attività

Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività sono consentite in modo saltuario e occasionale presso il domicilio del cliente o in favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo, da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione ad operare in sede fissa, o da parte di loro dipendente incaricato.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate pur se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

I barbieri e i parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica. Questo tipo di prestazione non è soggetta ad autorizzazione e per il suo esercizio non è prevista la qualifica professionale.

Alle imprese esercenti l'attività di barbiere, parrucchiere uomo e/o donna, che vendano o in ogni modo cedano alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro delle imprese ed alla presentazione di apposita comunicazione di apertura esercizio di vicinato di cui al Dlgs 114/98.

Sono fatte salve le limitazioni e i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.

Nel negozio devono essere esposti in modo ben visibile:

- a) la autorizzazione/denuncia di inizio dell'attività, le sue eventuali integrazioni e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
- b) l'orario di apertura e di chiusura;
- c) le tariffe delle prestazioni praticate.

Art. 11

Compresenza di attività

L'attività di barbiere o parrucchiere, può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell'art. 3 della L. 443/85, compatibilmente con la disponibilità numerica. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività ed è rilasciata un'autorizzazione per ogni tipo di attività esercitata, nella quale è indicato il nominativo del socio che esercita professionalmente.

In caso di società infrasettoriale, non avente i requisiti della legge 443/85, su ciascuna autorizzazione, oltre alla denominazione della società è indicato il nominativo del direttore responsabile dell'attività, in possesso della qualifica professionale richiesta.

Si rinvia per quanto attiene all'attività di estetista al relativo regolamento.

Art. 12

Abilitazione all'esercizio della attività / subingresso / cessazione

1. L'apertura di un nuovo esercizio può essere effettuata previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. L'autorizzazione amministrativa per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
3. Nel caso di attività esercitata in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla società.
4. L'autorizzazione reca indicazione della presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8.
5. Il subingresso senza modifiche dei locali e la cessazione dell'attività possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune, attestata dal protocollo generale, della denuncia

di inizio dell'attività e/o della comunicazione di cessazione contenente gli elementi e la documentazione di cui al presente regolamento.

6. In caso morte del titolare, per le sole aziende aventi i requisiti di cui alla Le 443/85 (artigiani), gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi, potranno chiedere di proseguire l'attività, ai sensi dell'art. 5 della L. 443/85: l'attività dovrà di fatto essere svolta da persona in possesso della qualifica professionale.

Il subentrante mortis causa, decade da diritto di esercitare l'attività del dante causa, qualora non ottenga la prescritta qualifica professionale entro cinque anni dalla data del subingresso.

7. Il subentrante, per atto tra vivi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, qualora non ottenga la prescritta qualifica professionale entro tre mesi dalla data di subingresso.

Art. 13

Condizioni per la concessione di nuove autorizzazioni

Al fine di aggiornare annualmente il numero di autorizzazioni rilasciabili, in base ai criteri stabiliti sotto riportati, l'Amministrazione Comunale, di norma entro il 31.1 di ogni anno, elabora i dati relativi alla popolazione (al 31.12. dell'anno precedente).

Il numero di autorizzazioni rilasciabili per barbiere o parrucchiere uomo donna è così definito:

n. 1 autorizzazione ogni 460 abitanti

E' fatto salvo il rispetto delle distanze di cui all'allegato B).

Art. 14

Trasferimento

Il trasferimento di sede è autorizzato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) **TRASFERIMENTI DI ZONA:** il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona del territorio comunale è sempre ammesso quando l'esercizio non vada a collocarsi ad una distanza inferiore a 20 metri da un esercizio simile esistente;
- b) **TRASFERIMENTI FUORI ZONA:** il trasferimento di un esercizio da una zona all'altra del territorio comunale è ammesso nel rispetto delle distanze minime da altri esercizi simili preesistenti di cui alla tabella B).
- c) **TRASFERIMENTI TEMPORANEI** nel caso lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, può essere consentito il trasferimento temporaneo di un esercizio in qualunque parte del territorio, in deroga alle distanze minime previste e per un periodo comunque non superiore a sei mesi, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature.

Art. 15

Variazioni dei locali

1. L'ampliamento o la modifica della superficie dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile (anche su più piani) od in locali attigui al locale autorizzato ed è soggetto a denuncia di variazione, alla quale dovrà essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti igienico sanitari e urbanistici (destinazione d'uso), relativi ai locali così come variati, di cui all'allegato C) nonché la relativa planimetria .

Art. 16

Contenuti della domanda di autorizzazione e della denuncia di inizio dell'attività

1. La domanda di autorizzazione (in bollo) e la denuncia di inizio dell'attività di cui al presente regolamento - da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e disponibile sul sito internet del Comune - deve contenere:

- a) dati anagrafici del richiedente;
- b) dati dell'impresa;
- c) certificato o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa o del direttore d'azienda ai sensi della legge 161/1963;
- d) eventuale certificato o autocertificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese artigiane;
- e) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;
- f) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);
- g) dichiarazione della sussistenza delle distanze di cui all'allegato b) del presente regolamento dal più vicino esercizio autorizzato;
- h) dichiarazione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato c) del presente regolamento;
- i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche o paraestetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.

Devono essere allegati:

- ii. planimetria in scala 1:100 dei locali con indicazione dello schema di smaltimento dei reflui e posizione delle attrezzature ed arredi;
- iii. descrizione delle attività che si intendono svolgere e delle relative procedure;
- iv. certificazioni di conformità degli impianti (in copia non autenticata) o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attesta il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti;
- v. eventualmente le domande, le denunce di inizio dell'attività, le comunicazioni prescritte da altre disposizioni normative necessarie ai fini dello svolgimento dell'attività richiesta (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...);
- vi. prova della compatibilità del proposto insediamento di attività rispetto alla destinazione d'uso del locale;

La domanda/denuncia di inizio dell'attività priva degli elementi di cui ai precedenti punti a), c), e), f), h) e/o della documentazione indicata è irricevibile ed idonea a produrre gli effetti abilitativi all'esercizio dell'attività.

2. La domanda/denuncia di inizio dell'attività deve essere presentata in triplice copia (1 originale e 2 copie), compresi tutti gli allegati.

3. Per la cessazione dell'attività è sufficiente la comunicazione degli elementi di cui al comma 1 lett. a), b), e).

6. Lo Sportello Unico, ricevuta la domanda/denuncia di inizio dell'attività potrà chiedere all'interessato la produzione della documentazione necessaria al rilascio degli atti di propria competenza anche con riferimento ai procedimenti non specificamente attivati dall'interessato ma prescritti dalle vigenti disposizioni normative (quali la domanda di concessione o autorizzazione edilizia, le comunicazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, le domande di autorizzazione sanitaria ecc...).

Art. 17
Accertamento distanze

1) L'accertamento della distanza, da effettuarsi in caso di nuova apertura o trasferimento, sulla base di quanto riportato nell'allegato B), è effettuato ai sensi dell'art. 2 lett. d) , l. 1142/90 dalla Polizia Municipale.

La distanza è calcolata in metri lineari dal fondo interessato, fino all'esercizio similare più vicino, misurata sul percorso pedonale più breve.

Art. 18
Trasformazione attività (Unisex)

L'impresa già titolare di autorizzazione di barbiere o parrucchiere, sia per uomo che per donna, può richiedere il riconoscimento sull'autorizzazione comunale del profilo professionale unico di "parrucchiere uomo e donna", purchè abbia acquisito dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato della Camera di Commercio, la prescritta qualificazione parrucchiere uomo e donna.

L'interessato dovrà presentare domanda in bollo, allegando l'originale dell'autorizzazione di cui si richiede la integrazione (non è pertanto dovuto alcun accertamento in merito alle distanze).

E' fatto salvo il rispetto dei requisiti inerenti ai locali.

Art. 19
Provvedimenti inibitori

1. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive, ove emerga la mancanza o il venir meno di taluno dei requisiti di cui al presente regolamento:

- a) nei procedimenti autorizzatori assegna all'interessato un termine di 15 giorni al fine di sanare i vizi contestati disponendo che, in assenza di sanatoria, l'attività non potrà essere esercitata;
- b) nei procedimenti soggetti a denuncia di inizio dell'attività comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto alla inibizione dell'esercizio dell'attività ed alla applicazione delle eventuali sanzioni amministrative disponendo, in via cautelativa, il divieto di inizio dell'attività medesima ovvero l'ordine di cessazione della stessa;
- c) in ogni caso adotta gli atti conseguenti alla mancata regolarizzazione, ivi comprese le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

2. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente non possono essere sanati:

- a) i vizi disposti a pena di irricevibilità ed inefficacia della domanda o della denuncia di inizio dell'attività;
- b) la mancanza, ab origine, di taluno dei requisiti di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) e b);

Art. 20
Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

L'accertata inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta la sospensione dell'autorizzazione.

La decadenza dell'autorizzazione ricorre nei seguenti casi:

3. L'interessato decade dal diritto di esercitare l'attività ove:

- a) non attivi l'esercizio entro 6 mesi dalla data di rilascio della autorizzazione ovvero dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività;
- b) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni intimate con diffida nel termine di 180 gg.
- c) quando l'attività sia svolta in violazione delle disposizioni contemplate nella Legge 161/1963 e nel presente Regolamento

d) nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a tre mesi consecutivi, prorogabile su domanda per altri tre mesi, fatta eccezione per casi di grave indisponibilità fisica del titolare, di lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività e di sfratto.

La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 21 Norme transitorie

1. Tutti gli esercizi di barbieri, parrucchieri autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono adeguarsi alle prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività di cui all'allegato D e dotarsi delle attrezzature di cui all'allegato C (es. armadietti, asciugamani monouso e sapone a dispenser, contenitore rigido per i rifiuti, cassetta di primo soccorso ecc...) entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I requisiti strutturali di cui all'allegato C non si applicano agli esercizi che sono già in possesso dell'autorizzazione comunale anche nel caso di subingresso. Si applicano qualora avvengano trasferimenti o ampliamenti dei locali.

Art. 22 Disposizioni finali

1. Ove manchino o siano venuti meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni offerte ovvero vi sia comunque pericolo per l'incolumità degli utenti l'Ufficio Commercio/SUAP, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, con la comunicazione di avvio del procedimento, dispone la cessazione immediata dell'attività.
2. Ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge 449/1997 è soppressa la funzione consultiva della Commissione Comunale di cui all'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 74/1994. Fermo restando che la Commissione Comunale sarà chiamata ad esprimere il proprio parere consultivo sulle modifiche ed integrazioni al presente regolamento comunale.
6. E' abrogato, limitatamente alla parte relativa ai barbieri e parrucchieri, il Regolamento Comunale sulla disciplina delle attività di barbieri parrucchiere per uomo e per donna estetista e mestieri affini, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 27.6.1997.

Allegato A
DELIMITAZIONE DELLE AREE E CARTOGRAFIE

NUMERO	ZONA	CONTINGENTE
1	Zona 1	9
2	Zona 2	8
3	Zona 3	4
4	Zona 4	8
5	Matassino	3
6	Resto Comune*	4
TOTALI		36

*Resto Comune: Restone – Brollo –Gaville – Ponte Stolti – Stecco

Le delimitazioni delle are sono indicate nella allegata cartografia, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Allegato B

DEFINIZIONE DEI CRITERI SULLE DISTANZE TRA GLI ESERCIZI e INDIVIDUAZIONE DELLE DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo è subordinato all'osservanza dei seguenti criteri:

il "quorum" di autorizzazioni in rapporto alla popolazione è di 1 esercizio ogni 460 abitanti per il settore barbieri parrucchieri

Se il numero residuo del rapporto popolazione/esercizi è superiore alla metà del numero richiesto (ovvero di 230), è possibile concedere un'ulteriore licenza, che potrà essere rilasciata in qualunque zona purchè siano rispettate le distanze minime di cui alla tabella B).

Nelle frazioni, prive di esercizi, l'autorizzazione sarà concessa in deroga ai rapporti esercizi/popolazione di cui al precedente punto per la tipologia di esercizio mancante ma con il vincolo della permanenza nella frazione.

TABELLA "B": Distanza minima fra esercizi

ZONE	LOCALITA'	TRASFERIMENTO ZONA	NUOVO INSEDIAMENTO O TRASFERIMENTO FUORI ZONA
1	Figline centro	20	250
2	Figline capol.	20	250
3	Figline est	20	250
4	Figline nord	20	250
5	Matassino	20	350
6	Resto Comune*	20	400
TOTALI	Figline		

Allegato C

Requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature

ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

1. REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

Tali requisiti non si applicano per i locali già autorizzati e nel caso di subingresso.

Le altezze dei locali devono essere conformi al regolamento edilizio comunale. E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

I locali devono rispettare il rapporto di illuminazione naturale previsto dal regolamento edilizio comunale. L'illuminazione artificiale dovrà comunque essere adeguata alle caratteristiche del locale e delle attività esercitate. Gli impianti elettrico dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 46/1990 e succ.mod. ed integr.)

I locali devono garantire l'accessibilità nel rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante l'installazione di dispositivi di chiamata per l'accessibilità condizionata.

L'areazione mediante accorgimenti tecnici, il riscaldamento, la ventilazione ed il condizionamento degli ambienti di esercizio deve essere tale da evitare il trasporto di polveri, la diffusione di contaminanti e/o la propagazione di rumore all'esterno ed all'interno dell'esercizio.

Le pareti devono avere una balza lavabile ed impermeabile di altezza non inferiore a mt. 2,00 in corrispondenza dei lavatesta, lavandini, nelle zone di applicazione di tinture e negli spazi simili.

Deve essere messo a disposizione dell'utenza almeno un servizio igienico con le caratteristiche tecniche e di superficie ed altezza previste dal regolamento edilizio comunale ed inoltre: a) provvisto di areazione naturale o forzata collegata all'accensione della luce; b) dotato di lavello con acqua calda e fredda; c) corredo di asciugamano monouso e sapone a "dispenser" o altro sistema di pulizia igienicamente idoneo.

Nei locali di nuova costruzione deve essere garantita la realizzazione di almeno un servizio igienico nel rispetto delle norme vigenti sul superamento delle barriere architettoniche con le caratteristiche e gli accessori sopra indicati.

I locali adibiti a servizio igienico devono essere dotati di un vano antibagno qualora gli stessi aprano direttamente nei locali di attività o nella sala di attesa.

L'approvvigionamento idrico dei locali e delle attrezzature deve essere garantito a mezzo di acquedotto pubblico. Eventuali altre forme di approvvigionamento devono essere autorizzate ai sensi dell'art. 2 del DPR 236/1988.

Ad uso esclusivo dell'attività deve essere previsto un pozzetto sgrassatore per i reflui saponosi, collegato alla seconda camera della fossa biologica di volume non inferiore a sessanta litri incrementato di trenta litri ogni posto lavaggio-testa in più oltre le due unità. La tubazione di scarico dovrà essere munita di sifone con pescaggio ad oltre due terzi di profondità.

La fossa biologica dovrà avere le caratteristiche previste dal vigente regolamento edilizio comunale.

2. REQUISITI IGIENICO-SANITARI

La superficie minima dell'esercizio destinata all'utenza deve essere di 16 mq. La superficie si determina calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento comprensiva degli arredi mobili e fissi, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti. Sono esclusi dal computo della superficie i locali accessori (servizi igienici, spogliatoi per gli addetti, ripostigli, uffici, spazi destinati alla vendita di prodotti).

Il locale di esercizio deve avere:

una zona di attesa

una zona per poltrona di almeno mq 2,50

una zona blocco lavaggio testa di almeno mq 1,00 per posto di lavaggio

una zona ripostiglio per il deposito di materiali e delle attrezzature di pulizia dove dovrà essere installato idoneo pilozzo per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali

la zona dove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione dovrà essere collocata in prossimità delle superfici finestrate o in alternativa essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata

una zona guardaroba ad uso degli addetti attrezzata con armadietti a doppio scomparto anche ricavati negli arredi (purchè non ad uso promiscuo con spazi anche sovrapposti), anche coincidenti nello stesso vano o locale di lavoro.

Deve essere presente nell'esercizio una cassetta contenente materiali di primo soccorso ed in particolare: acqua ossigenata o altro disinfettante liquido non fissativo, garze, cotone idrofilo, cerotti. E' vietato l'utilizzo di stick emostatici non monouso.

Ogni lavello per il lavaggio della testa deve essere munito di idoneo sistema atto a trattenere i capelli che dovrà essere costantemente pulito.

I rifiuti derivanti dall'attività dovranno essere riposti in appositi contenitori con coperchio a comando a pedale e gli oggetti taglienti monouso devono essere riposti in contenitori rigidi. Il materiale di scarto deve essere conferito al servizio di nettezza urbana ovvero smaltito nelle forme e con le modalità prescritte dalle vigenti normative.

Le suppellettili, le attrezzature e gli arredi devono essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

Devono essere previsti contenitori distinti ed in materiale lavabile per la biancheria pulita e sporca

La biancheria (asciugamenti, mantelline ecc) potrà essere conferita a ditta esterna per lavaggio o lavata in proprio in zona allo scopo attrezzata e con temperature adeguate (60 – 90°).

Allegato D
Prescrizioni igieniche per l'esercizio dell'attività

ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

I locali, le suppellettili, i piani di lavoro devono essere adeguatamente puliti con periodicità e comunque alla fine di ogni turno di lavoro.

Lo strumentario deve essere sottoposto ad adeguata pulizia e conservazione in rapporto alla diversa tipologia ed al diverso utilizzo.

Per la periodica pulizia di spazzole, pettini, bigodini e simili è necessario detergere gli strumenti con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia delle forbici, degli oggetti e degli strumenti taglienti, che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso, che risultino non adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, disinfettarli con idonei mezzi chimici nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti.

Per la pulizia degli oggetti e degli strumenti taglienti che possono venire a contatto diretto con la cute, non monouso che siano adatti alla sterilizzazione mediante mezzi di generazione di calore è necessario detergere gli stessi con appositi liquidi detergenti e sciacquare gli stessi abbondantemente, sterilizzarli con mezzi fisici (autoclave o stufetta a secco, microfono a granuli di quarzo ecc...) nel rispetto delle indicazioni e controindicazioni d'uso, conservandoli poi in contenitori adeguati ed igienicamente protetti (es. contenitori a raggi U.V.).

In caso di prestazione di manicure e pedicure deve essere garantita la sterilizzazione dello strumentario con mezzi fisici.

Per la rasatura del viso devono essere utilizzati rasoi con lame monouso a perdere da sostituire per ogni cliente.

I prodotti preparati ed impiegati non devono contenere sostanze tossiche e nocive alla salute e devono corrispondere, anche per l'etichettatura, alle normative vigenti. I clienti devono essere informati delle controindicazioni e della pericolosità, anche minima, nella applicazione di determinati prodotti potenzialmente nocivi (coloranti, disinfettanti ecc...).

Gli addetti devono indossare, durante l'espletamento delle mansioni, idonee sopravvesti di colore chiaro e, per particolari procedure di lavorazione, guanti monouso. Si devono comunque usare guanti a perdere in caso di possibile contatto con il sangue, di procedure di pulizia dello strumentario, quando siano presenti dermatiti di probabile origine infettiva o lesioni alle mani, nei casi consigliati dalla buona prassi igienica.